



Come noto la **legge n. 190/2014** ha comportato la soppressione **del regime dei minimi** con l'esaurimento degli effetti per i contribuenti che hanno iniziato l'attività entro il 31 dicembre 2014 o negli anni precedenti, ha abrogato il **regime delle nuove iniziative produttive**

ex

art. 13, legge n. 388/2000 con effetto immediato dal 1° gennaio 2015 e ha previsto un **nuovo regime forfetario** con decorrenza dall'inizio dell'anno 2015.

Quest'ultimo ha presentato numerose differenze rispetto al regime dei minimi, indubbiamente più svantaggiose. In *primis* l'imposta sostitutiva, che dal 5% è stata elevata al 15%, e le limitazioni in merito a ricavi e compensi **molto più stringenti**; questi, infatti, non sono a *forfait*

indistintamente per ciascuna attività ma, piuttosto, vengono quantificati in misura differenziata avendo riguardo al codice Ateco che la contraddistingue. In linea generale sono

quasi sempre inferiori

rispetto alla soglia unica di 30.000 euro relativa al regime dei minimi. Così, ad esempio, in base alla nuova disciplina, gli esercenti arti e professioni possono applicare il regime forfetario se l'ammontare dei compensi non avrà superato l'importo di

15.000 euro

Tale restrizioni e le inevitabili critiche piovute addosso al nuovo regime forfetario, hanno indotto il Governo ad effettuare un **primo intervento** in sede di conversione in legge del D.L. n. 192/2014 " **Milleproroghe 2015**". Infatti per i

contribuenti che hanno iniziato l'attività nel corso del 2015 è stata prevista la possibilità di avvalersi ancora del "vecchio" regime dei minimi, con effetti limitativi rispetto ai "minimi" degli anni precedenti. Così i contribuenti che hanno iniziato l'attività

entro il 31 dicembre 2014

potranno continuare a fruire del "vecchio" regime

fino all'esaurimento del quinquennio

(periodo di durata massima) o, in alternativa, fino al compimento del

trentacinquesimo anno di

età mentre gli effetti per coloro che hanno intrapreso un'attività nel corso del 2015 si esauriranno entro il 31 dicembre 2015. Ad esempio un giovane di 20 anni che ha iniziato un'attività autonoma nel dicembre 2014 potrà continuare a fruire del predetto regime fino al 31 dicembre del 2029, cioè fin quanto avrà raggiunto 35 anni, mentre lo stesso giovane che ha aperto un'attività a gennaio 2015 potrà avvalersi del regime speciale sino al 31 dicembre 2015.

In base alle indicazioni emerse in occasione del Consiglio dei Ministri dello scorso 15 ottobre (nell'ambito del quale è stato presentato il Ddl di Stabilità), la Legge di Stabilità per il 2016 interverrà sulla fattispecie **umentando il limite generale dei ricavi e dei compensi** per fruire del regime forfetario. Inoltre, l'intervento ridurrà anche l'aliquota dell'

imposta sostitutiva

applicabile, stabilita nella misura "ordinaria" del 15%, ma solo per i primi anni di attività.

Rimane incerto il trattamento destinato a tutti quei **contribuenti che hanno iniziato l'attività nel 2015** optando per il **regime dei minimi**; al fine di porre rimedio alle "storture" che il decreto Milleproroghe ha inevitabilmente portato con sé, come nell'esempio sopra evidenziato, è allo studio l'ipotesi di prolungare la durata del "vecchio" regime ben oltre la fine dell'anno 2015.

Tali interventi sono davvero inevitabili, visto il disordine venutasi a creare a seguito delle diverse disposizioni succedutesi nel tempo e che stanno disorientando non poco gli operatori e i loro consulenti nella pianificazione fiscale che verrà.